

Codice A1806B

D.D. 29 maggio 2025, n. 1087

Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte, ai sensi dell'art.15 della L.241/90, per la collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio sismico del territorio regionale, per l'implementazione della banca dati geotecnica - modulo geofisica e la gestione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica.



ATTO DD 1087/A1800A/2025

DEL 29/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte, ai sensi dell'art.15 della L.241/90, per la collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio sismico del territorio regionale, per l'implementazione della banca dati geotecnica - modulo geofisica e la gestione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica.

Premesso che:

- la DGR 6 maggio 2025, n. 37-1089 - Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale - ha introdotto nella declaratoria della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, quale ulteriore funzione, la collaborazione al monitoraggio sismico con ARPA Piemonte;
- la stessa DGR 6 maggio 2025, n. 37-1089 - Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale -, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale, attribuisce al Settore Sismico, fra le altre anche le seguenti attività:
 - coordinamento regionale in materia sismica;
 - ricerca, studi e indagini per la conoscenza della pericolosità sismica del territorio piemontese, attraverso la caratterizzazione della sismicità, delle sorgenti sismogenetiche e della risposta sismica locale;
 - collaborazione al monitoraggio sismico del territorio regionale con ARPA Piemonte;
 - sviluppo di strumenti e sistemi per la valutazione del rischio sismico;
 - gestione di basi dati regionali concernenti la prevenzione del rischio sismico;
 - pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività per la valutazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;
 - programmazione interventi per la riduzione rischio sismico;
 - partecipazione a progetti, coordinamento e collaborazione con gli enti interessati alla gestione del rischio sismico.

Dato atto che:

- ARPA Piemonte è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con LR 60/1995,

sostituita dalla LR 18/2016 e s.m.i., preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della Legge 132/2016 e s.m.i., fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

- ARPA Piemonte ha svolto attività di supporto tecnico-scientifico al Settore Sismico attraverso Convenzioni finalizzate, tra le altre cose, allo sviluppo di strumenti applicativi informatici per la realizzazione di studi di microzonazione sismica, alle attività di controllo ed allineamento dei dati derivanti dagli studi;
- ARPA Piemonte collabora con il Settore Sismico per la gestione delle basi dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica svolti a scala comunale e la codifica dei flussi per l'alimentazione del Geoportale regionale;
- la Regione, attraverso il Settore Sismico, collabora con ARPA Piemonte nelle attività di raccolta ed organizzazione dei dati geofisici relativi al territorio regionale, anche ai fini dell'implementazione della sezione Geofisica della Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte;

Richiamato che:

- l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del decreto legislativo 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

Dato atto che risulta opportuno:

- che la Regione e ARPA Piemonte, in quanto ente tecnico scientifico in possesso dei requisiti di competenza e professionalità, collaborino nell'ambito delle attività di monitoraggio sismico del territorio regionale per l'implementazione della banca dati geotecnica - modulo geofisica e la gestione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica;
- provvedere, a tal fine, a disciplinare i reciproci rapporti tramite un accordo di collaborazione che definisca in modo puntuale le modalità con cui impostare la collaborazione in ambito sismico.

Dato atto, inoltre, che

- la Regione concorre alla realizzazione del progetto dedicando proprio personale all'esecuzione di attività indicate all'art.3 (Compiti delle Parti) nello schema di convenzione;
- per lo sviluppo delle attività indicate nella presente Convenzione, non sono previsti oneri economici a carico delle parti;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse:

- di sottoscrivere una specifica Convenzione per lo sviluppo delle attività progettuali così come previsto nello schema di convenzione tra Regione Piemonte e ARPA Piemonte allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 /1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025 "Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12- 709 del 13.01.2025";

determina

1. di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, per la collaborazione nell'ambito delle attività di monitoraggio sismico del territorio regionale, per l'implementazione della banca dati geotecnica - modulo geofisica e la gestione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica. Tale schema é allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla sottoscrizione della convenzione autorizzando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sua sottoscrizione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del

D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti agli organi competenti nei termini di legge.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7/8/1990

Collaborazione tra Regione Piemonte e Arpa Piemonte nell'ambito delle attività di monitoraggio sismico del territorio regionale, per l'implementazione della banca dati geotecnica - modulo geofisica e la gestione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica

TRA

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016), di seguito denominata Regione, con sede e domicilio fiscale in Torino, Piazza Piemonte n. 1, legalmente rappresentata da....., nato/a a..... il.....
..., domiciliato/a, ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di Piazza Piemonte, 1, - 10127 Torino, nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

E

l'**ARPA PIEMONTE** (C.F. 07176380017), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, di seguito denominata ARPA, con sede e domicilio fiscale in Via Pio VII n. 9, 10135 Torino, legalmente rappresentata da.....
..., nato/a a..... il....., domiciliato/a, ai fini della presente Convenzione, presso la sede di Via Pio VII n. 9, 10135 Torino, nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

la DGR 6 maggio 2025, n. 37-1089 - Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale – ha introdotto nella declaratoria della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, quale ulteriore funzione, la collaborazione al monitoraggio sismico con ARPA;

la stessa DGR 6 maggio 2025, n. 37-1089 - Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale, attribuisce al Settore Sismico, fra le altre anche le seguenti attività:

- coordinamento regionale in materia sismica;
- ricerca, studi e indagini per la conoscenza della pericolosità sismica del territorio piemontese, attraverso la caratterizzazione della sismicità, delle sorgenti sismogenetiche e della risposta sismica locale;
- collaborazione al monitoraggio sismico del territorio regionale con ARPA Piemonte;
- sviluppo di strumenti e sistemi per la valutazione del rischio sismico;
- gestione di basi dati regionali concernenti la prevenzione del rischio sismico;
- pianificazione, programmazione e coordinamento delle attività per la valutazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;
- programmazione interventi per la riduzione rischio sismico;
- partecipazione a progetti, coordinamento e collaborazione con gli enti interessati alla gestione del rischio sismico.

ARPA è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con LR 60/1995, sostituita dalla LR 18/2016 e s.m.i., preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della Legge 132/2016 e s.m.i., fa parte del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

ARPA ha svolto attività di supporto tecnico-scientifico al Settore Sismico attraverso Convenzioni finalizzate, tra le altre cose, allo sviluppo di strumenti applicativi informatici per la realizzazione di studi di microzonazione sismica, alle attività di controllo ed allineamento dei dati derivanti dagli studi;

ARPA collabora con il Settore Sismico per la gestione delle basi dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica svolti a scala comunale e la codifica dei flussi per l'alimentazione del Geoportale regionale;

la Regione, attraverso il Settore Sismico, collabora con ARPA nelle attività di raccolta ed organizzazione dei dati geofisici relativi al territorio regionale, anche ai fini dell'implementazione della sezione Geofisica della Banca Dati Geotecnica di ARPA;

la Convenzione è finalizzata a disciplinare i reciproci rapporti tra le Parti definendo in modo puntuale le modalità con cui impostare la collaborazione in ambito sismico;

l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012 causa n. C-159/11; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" dispone che "la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con deliberazione n. 567 del 31 maggio 2017, ha chiarito che un accordo tra pubbliche amministrazioni non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (ora riferibile all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 50/2016) nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

l'art. 133, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e dell'attività conoscitiva del territorio nazionale;

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'A.N.AC., intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente Convenzione;

PER QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto)

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad oggetto lo svolgimento delle attività previste nell'art. 3 ed in particolare la collaborazione in ambito sismico.

Articolo 3
(Compiti delle Parti)

1. **La Regione** e l'Arpa si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione di una fattiva collaborazione in ambito sismico.

2. La Regione per le finalità oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione personale tecnico, strumentazione e documentazione e svolge le seguenti attività:

2.1 Supporto, qualora necessario, per esigenze tecnico-amministrative, per gli interventi di gestione delle stazioni sismiche remote (es. per coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, con Enti Locali, Comuni, Unioni montane, ecc. per autorizzazioni, ecc.).

2.2 Condivisione di informazioni e dati disponibili relativi all'installazione, alla messa in funzione e acquisizione dei segnali delle stazioni di monitoraggio installate e gestite dal Dipartimento della Protezione Civile in Piemonte in coordinamento con il Settore Sismico (stazioni della Rete Accelerometrica Nazionale e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della Protezione Civile).

2.3 Mantenimento della condivisione del database relativo alle indagini di geofisica, integrato nella banca dati geotecnica di Arpa Piemonte.

2.4 Condivisione dei dati relativi alla pericolosità, alla vulnerabilità e alla caratterizzazione dei suoli utili per l'integrazione con i dati di scuotimento al suolo (es. per la realizzazione di scenari di rischio).

2.5 Supporto, qualora necessario, per l'esecuzione di indagini di geofisica attiva per la caratterizzazione dei suoli tramite la strumentazione a disposizione del Settore Sismico (es. MASW per la caratterizzazione dei siti delle stazioni sismiche).

2.6 In caso di eventi sismici con impatto significativo sul territorio:

1. condivisione di dati relativi ai danni eventualmente rilevati per il confronto con le stime di impatto;
2. supporto, qualora necessario, all'installazione di una rete temporanea con la messa in campo della strumentazione mobile a disposizione del Settore Sismico.

2.7 Raccolta dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica condotti sul territorio regionale anche ai fini della loro diffusione attraverso infrastrutture per la gestione dei dati territoriali.

3. **ARPA** per le finalità oggetto della presente Convenzione, mette a disposizione personale tecnico, strumentazione e documentazione sismica e svolge le seguenti attività:

3.1 Attività di sorveglianza sismica sul territorio regionale con l'alimentazione degli eventi sismici su portale dedicato e invio di avvisi automatici in caso di eventi sismici di magnitudo di interesse per le finalità della Regione Piemonte.

3.2 Collaborazione con la Regione ed il Dipartimento della Protezione Civile per le iniziative volte all'implementazione ed integrazione delle reti di sorveglianza sismica in Piemonte.

3.3 Collaborazione al mantenimento e sviluppo nel contesto regionale del sistema Erikus (Emergenze Richieste Unità Strutturali) per il censimento danni ed agibilità post evento.

3.4 Gestione e sviluppo delle infrastrutture integrate all'interno della banca dati geotecnica e geofisica di Arpa Piemonte per la caratterizzazione del territorio regionale attraverso indagini geofisiche.

3.5 Supporto per l'elaborazione dei dati derivanti dagli studi di microzonazione sismica ai fini della loro pubblicazione sul Geoportale regionale.

Articolo 4
(Referenti di attività)

Quali referenti per l'attuazione della presente Convenzione, la Regione e l'ARPA individuano rispettivamente:

- per Regione Piemonte: il responsabile del Settore Sismico;
- per Arpa Piemonte: il responsabile della S.S. geologia e nivologia.

Articolo 5
(Durata e decorrenza)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di anni cinque (5).

Articolo 6
(Piano economico)

Per lo sviluppo delle attività previste dalla presente Convenzione, non sono previsti oneri economici a carico delle parti.

Articolo 7
(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 8
(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

Il contenuto del presente atto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 9
(Riservatezza)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 10
(Recesso e modifiche)

Le Parti potranno risolvere consensualmente la presente Convenzione, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni. Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione per casi di grave inosservanza degli obblighi da questa derivanti o per motivi riconducibili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con preavviso scritto di mesi tre da notificarsi alla controparte tramite lettera trasmessa via PEC. In caso di risoluzione o recesso, è fatto salvo tutto

ciò che nel frattempo è stato ottenuto e prodotto in termini di obblighi economici e di risultati tecnici, previa concorde valutazione fra le Parti delle attività effettivamente svolte.

Eventuali modifiche alle clausole sottoscritte dovranno essere concordate dalle Parti e formalizzate con atto aggiuntivo.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad essa correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dello European Data Protection Board "EDPB".

Articolo 12

(Titolarità dei risultati e pubblicazioni)

Le Parti sono titolari dei risultati e dei dati acquisiti per consegnarli e derivanti dalla presente Convenzione. I dati saranno resi pubblici come open data secondo la normativa vigente. Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 13

(Foro Competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Per le controversie della presente Convenzione, per le quali non sia possibile la definizione amichevole, è competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte n. 1, PEC: sismico@cert.regione.piemonte.it;
- Arpa Piemonte in Torino, Via Pio VII n. 9, 10135 PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it.

Articolo 15

(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico di chi richiede tale registrazione.

Articolo 16.

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, trovano applicazione le norme del Codice Civile.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 e nel rispetto dell'articolo 20 comma 1 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

PER LA REGIONE PIEMONTE:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

PER ARPA PIEMONTE
IL DIRETTORE GENERALE
